



Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

ALLEGATO A DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 21/12/2023, OGGETTO: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2024."

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2024

ALIQUOTE IMU 2024 (*):

1,06 per cento	ORDINARIA per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie di seguito indicate per ciascuna aliquota ridotta
0,6 per cento	RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ammesse (§) (art.1,comma 741,Legge 27.12.2019,n.160 e smi)
	a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, come individuate dalla norma sopra citata (§); b) unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; d) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; e) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; f) casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; g) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
0,74 per cento	RIDOTTA PER UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO e relative pertinenze LOCATE CON CONTRATTO A CANONE CONCORDATO Legge n. 431/1998 - Art. 2, comma 3 e art. 5, comma 1 e comma 2.
0,76 per cento	RIDOTTA per i primi tre anni di attività, PER IMMOBILI POSSEDUTI E DIRETTAMENTE UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DI "NUOVE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO di cui al Regolamento comunale adottato con atto C.C. n.45/2001 e s.m.i.
0,73 per cento	RIDOTTA PER UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO e relative pertinenze CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA 1° GRADO O CONCESSE IN COMODATO, CON CONTRATTO REGISTRATO, A PARENTI IN LINEA RETTA DI 2° GRADO, IVI RESIDENTI
0,96 per cento	RIDOTTA PER UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO e relative pertinenze LOCATE CON CONTRATTO REGISTRATO diverso dal "concordato" (canone libero)

0,96 per cento	RIDOTTA PER UNITA' IMMOBILIARI AD USO DIVERSO DALL'ABITATIVO E DALLE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI, POSSEDUTI ED UTILIZZATI DIRETTAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE DAL POSSESSORE SOGGETTO I.M.U. AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA, ARTI, PROFESSIONI, ISTITUZIONALI OPPURE UTILIZZATE DA SOGGETTI TERZI IN BASE A REGOLARE CONTRATTO, A CONDIZIONE CHE IL SOGGETTO PASSIVO I.M.U. NON SIA TITOLARE DI DIRITTO DI PROPRIETA' O ALTRO DIRITTO REALE SU ALTRI IMMOBILI, DIVERSI DALLE ABITAZIONI E DALLE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI, SITUATI NEL COMUNE
0,76 per cento	RIDOTTA PER UNITA' IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI A/10, C/1 E C/3 EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE DA SOGGETTI TERZI, IN BASE A REGOLARE CONTRATTO, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI IMPRESA, ARTI, PROFESSIONI, ISTITUZIONALI, A CONDIZIONE CHE IL CANONE ANNUO DI LOCAZIONE VENGA RINEGOZIATO IN DIMINUZIONE IN MISURA DI ALMENO IL 10% DEL CANONE, <u>ENTRO IL 31 OTTOBRE DELL'ANNO DI IMPOSTA</u> , RISPETTO A QUELLO PATTUITO PER L'ANNO PRECEDENTE
0,1 per cento	RIDOTTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'art.9,comma 3-bis, D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito dalla Legge 26.2.1994, n.133

(*)-ai sensi dell'art.1,comma 744,Legge 27.12.2019,n.160 e smi,è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;
-ai sensi dell'art.1,comma 751, Legge 27.12.2019,n.160 e smi, dall'1.1.2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU

(§)come definite dall'art.1,comma 741, lett.b), della Legge 27.12.2019, n.160,modificato dall'art.5-decies DL n.146/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.215/2021,ai sensi del quale:“b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale *o in comuni diversi*,le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile *scelto dai componenti del nucleo familiare*. **(I)** Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.”

(I)La Corte Costituzionale, con sentenza 12 settembre-13 ottobre 2022, n.209, ha dichiarato "in via consequenziale,[...] l'illegittimità costituzionale dell'art.1,comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n.160 [...], nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «**per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente**»;[...] in via consequenziale [...], l'illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n.160 del 2019;[...] in via consequenziale,[...],l'illegittimità costituzionale dell'art.1,comma 741,lettera b),secondo periodo,della legge n.160 del 2019,come successivamente modificato dall'art.5-decies,comma 1,decreto-legge21 ottobre 2021,n.146[...]".

DETRAZIONI IMU 2024 (§§)

per unità immobiliari adibite ad abitazione principale

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ammesse (§)

DETRAZIONE	RIFERITA A
Euro 200,00 di detrazione	unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze ammesse (§) (art. 1, comma 741, Legge 27.12.2019, n. 160 e s.m.i.)

(§§) ai sensi dell'art.1, comma 749, Legge 27.12.2019, n. 160 e s.m.i., dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Per l'applicazione delle aliquote ridotte o agevolate, entro il 16 dicembre 2024, è necessario presentare la comunicazione (autodichiarazione) prevista dall'art. 16 del Regolamento per l'applicazione dell'IMU.